



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 18.7.2025  
COM(2025) 418 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

**Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la  
fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis**

{SEC(2025) 217 final} - {SWD(2025) 191 final} - {SWD(2025) 192 final} -  
{SWD(2025) 193 final}

## ALLEGATO

### ALLEGATO

Gli allegati I, III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I è aggiunto il seguente punto 9:

"9. Lavori comportanti esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura contenenti sostanze che soddisfano i criteri relativi a una sostanza o a una miscela che risponde a sua volta ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>1</sup>.";

2) nell'allegato III, il punto A è così modificato:

a) nella tabella, la riga relativa alle miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva, è sostituita dalla seguente:

"

Nome agente	N. CE ( <sup>1</sup> )	N. CA S ( <sup>2</sup> )	Valori limite						Osser vazio ni	Misure transitorie
			8 ore ( <sup>3</sup> )			Breve durata ( <sup>4</sup> )				
			mg/m <sup>3</sup> ( <sup>5</sup> )	pp m ( <sup>6</sup> )	f/ ml ( <sup>7</sup> )	mg/ m <sup>3</sup>	pp m	f/ml		
Miscela di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ai sensi della direttiva			0,00007(*2)						Pelle ( <sup>10</sup> )	Valore limite pari a 0,00014(*2) fino al ...[GU: sei anni dalla data di entrata in vigore della direttiva modificativa] applicato solo ai settori seguenti: 1) fonderie di acciaio e ferro, che comprendono fabbricanti di ferroleghe, 2) fabbricanti di alluminio, 3) fabbricanti di elettrodi di carbonio e di grafite, 4)

<sup>1</sup> L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.

										<i>cokerie, 5) distillazione di catrame fossile, 6) fabbricanti di prodotti refrattari, 7) saldatura di binari di treni, 8) altri processi metallurgici non ferrosi e 9) fusione di metalli.</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"

b) nella tabella, la riga relativa al mercurio e ai composti inorganici divalenti del mercurio, tra cui l'ossido mercurico e il cloruro di mercurio (misurati come mercurio), è sostituita dalla seguente:

"

Nome agente	N. CE ( <sup>1</sup> )	N. CA S ( <sup>2</sup> )	Valori limite						Osser vazio ni	Misure transitorie
			8 ore ( <sup>3</sup> )			Breve durata ( <sup>4</sup> )				
			mg/m <sup>3</sup> ( <sup>5</sup> )	pp m ( <sup>6</sup> )	f/ ml ( <sup>7</sup> )	mg/ m <sup>3</sup>	pp m	f/ml		
Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio (misurati come mercurio) che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva			0,02		—	—	—	—		

";

c) nella tabella sono aggiunte le righe seguenti:

"

Nome agente	N. CE ( <sup>1</sup> )	N. CA S ( <sup>2</sup> )	Valori limite						Osserva zioni	Misure transitorie
			8 ore ( <sup>3</sup> )			Breve durata ( <sup>4</sup> )				
			mg/m <sup>3</sup> ( <sup>5</sup> )	pp m ( <sup>6</sup> )	f/ ml ( <sup>7</sup> )	mg/ m <sup>3</sup>	pp m	f/ml		

Cobalto e composti inorganici del cobalto			0,01 <sup>(1)</sup> 0,002 5 <sup>(9)</sup>		–	–	–	–	sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie <sup>(13)</sup>	<i>Valore limite pari a 0,02<sup>(11)</sup> e a 0,0042<sup>(9)</sup> fino al ...[GU: sei anni dalla data di entrata in vigore della direttiva modificativa]</i>
1,4-diossano			7,3	2		73	20		Pelle <sup>(10)</sup>	

";

d) nelle note a piè di pagina dopo la tabella è aggiunta la nota a piè di pagina (\*2) seguente:

"(\*2) Misurato come benzo[a]pirene.";

- (<sup>1</sup>) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (<sup>2</sup>) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
- (<sup>3</sup>) Misurato o calcolato per un periodo di riferimento di 8 ore.
- (<sup>4</sup>) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.
- (<sup>5</sup>) mg/m<sup>3</sup> = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
- (<sup>6</sup>) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m<sup>3</sup>).
- (<sup>7</sup>) f/ml = fibre per millilitro.
- (<sup>9</sup>) Frazione respirabile.
- (<sup>10</sup>) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
- (<sup>11</sup>) Frazione inalabile.
- (<sup>13</sup>) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.

3) nell'allegato III bis è aggiunto il punto seguente:

"1,4-diossano

2. Il valore limite biologico vincolante è di 45 mg di HEAA\* /g di creatinina nelle urine."

---

\*Acido (2-idrossietossi)acetico".

